

CLV

TORNATA DELL' 11 MAGGIO 1904

Presidenza del Presidente SARACCO.

Sommario. — Annunzio della gravidanza di S. M. la Regina — Comunicazione — Congedi — Risultato della votazione per la nomina dei commissari della inchiesta sulla marina militare e incidente relativo — Discussione del progetto di legge: « Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito (a quest'ultimo al solo cambio di denominazione degli ufficiali di scrittura) » (N. 323 A) — Non ha luogo discussione generale — All'art. 1º parla il senatore Levi, relatore dell'Ufficio centrale, cui risponde il ministro della guerra — Senza discussione si approvano gli articoli 2 e 3 del progetto di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Presentazione di progetti di legge — Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare — Discussione del progetto di legge: « Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici » — Parlano nella discussione generale i senatori Pisa e Carta Mameli, relatore dell'Ufficio centrale — Senza discussione si approvano i tre articoli del disegno di legge — Sull'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale parlano i senatori Pisa, Carta Mameli, relatore, ed il ministro del tesoro — L'ordine del giorno è approvato — Chiusura di votazione — Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione della permuta dell'immobile demaniale militare ex-Castello di Brescia col fabbricato comunale ad uso caserma detto di S. Girolamo » (N. 304) — Votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge votati per alzata e seduta — Risultati di essa e della votazione di ballottaggio per la nomina di un commissario per la inchiesta sulla marina militare.

La seduta è aperta alle ore 15 e 30.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del tesoro, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Annunzio della gravidanza di Sua Maestà la Regina.

PRESIDENTE. (Si alza per prendere la parola. Vivissimi segni di attenzione; tutti i senatori si levano).

Vivamente attesa dal Senato e dall'intera Nazione, vi reco col giubilo del cuore la buona novella che Sua Maestà la Regina ha felicemente compiuto il quinto mese di gravidanza. Così Dio assista nell'auspicato suo puerperio l'Augusta Compagna del Nostro Re, e le conceda la grazia di soddisfare il voto più ardente dell'intero popolo italiano. (*Vive approvazioni*).

A questo augurio che parte dai nostri cuori concedete ancora, o Colleghi, che io aggiunga le vostre e le mie felicitazioni all'indirizzo del Nostro Re, con la speranza che siano per essere accolto colla stessa benevolenza, colla quale si compiacque partecipare il fausto annunzio al Senato nella persona del suo Presi-

dente; onde io vi invito, o Colleghi, a ripetere il grido che dal petto sale alle labbra: viva il Re.

(Applausi unanimi e prolungati e grida ripetute di viva il Re)

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, per delegazione avutane, ho nominato il senatore De Angeli membro del Consiglio superiore del lavoro.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Durand De La Penne chiede otto giorni di congedo per motivi di servizio.

Se non si fanno osservazioni questo congedo si intenderà accordato.

Risultato della votazione per la nomina dei commissari della inchiesta sulla marina militare e incidente relativo.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione, avvenuta ieri, per la nomina di sei componenti la Commissione d'inchiesta per la marina militare.

Senatori votanti	96
Maggioranza	49
Il senatore Sani ebbe voti	87
» Mirri » 	87
» Vacchelli » 	58
» Damiani » 	57
» Di Marzo » 	49

Tutti questi cinque senatori avendo riportato la maggioranza dei voti, sono nominati membri della Commissione d'inchiesta.

Maucherebbe un sesto, e quindi il ballottaggio di oggi si dovrebbe fare per la scelta di uno tra i colleghi Facheris e Candiani, i quali ottennero il primo 46 voti, il secondo 41.

Devo poi comunicare al Senato che il senatore Vacchelli ha scritto una lettera alla Presidenza, nella quale dichiara che, per circostanze personali, si trova nella impossibilità di adempiere il dovere inerente all'ufficio di membro della Commissione d'inchiesta per la marina militare. « Sono quindi costretto, egli scrive, a dichiarare che non posso accettare tale onorifico mandato ».

Se il Senato crede di accogliere questa dichiarazione del senatore Vacchelli, io proporrei di procedere contemporaneamente alla votazione di ballottaggio tra i senatori Facheris e Candiani, ed alla sostituzione del senatore Vacchelli, scegliendo i candidati a queste due elezioni tra i senatori Candiani, Facheris, Cava-sola e Levi che ottennero maggior numero di voti.

CODRONCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODRONCHI. Desidero esporre una considerazione sulla votazione che il Senato deve fare.

Io capisco che si debba venire al ballottaggio fra l'onor. Facheris e l'onor. Candiani; ma, per la sostituzione dell'onor. Vacchelli, ritengo che si tratti di una nuova nomina. Egli si è dimesso, e quindi noi possiamo scegliere non solo fra gli altri due che hanno ottenuto maggior numero di voti, ma fra tutto il Senato. Ciò mi pare evidente. Cito un esempio: se l'onorevole presidente non avesse oggi comunicato la rinuncia dell'onorevole Vacchelli, noi avremmo fatto il ballottaggio soltanto tra i senatori Facheris e Candiani; poi, avvenuta la comunicazione della rinuncia del senatore Vacchelli, noi avremmo nominato un altro commissario per sostituirlo, sciogliendolo in tutto il Senato.

Questo modo di votazione sarebbe più regolare; e siccome un simile avviso non è soltanto mio, perchè l'ho sentito esprimere da parecchie parti, così mi sono fatto lecito di sottoporlo all'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Mi credo in dovere di far conoscere al senatore Codronchi e al Senato che questa questione è stata studiata da me in particolar modo; e non ho creduto affatto di dover seguire un metodo diverso da quello annunciato. Se già fosse stata proclamata la intera lista, come era riuscita alla prima votazione, e il Senato l'avesse riconosciuta chiusa, allora il senatore Codronchi avrebbe perfettamente ragione. Ma, siccome non è stata ancora costituita la Commissione, è evidente, a mio avviso, che bisogna tenere conto della prima votazione. Se alcuno dei signori senatori che fanno parte della Commissione domani, per cagion d'esempio, venisse a presentare le sue dimissioni, non v'ha dubbio che in questo caso non si terrebbe più conto della prima votazione. Ma, siccome siamo

sempre in tema di prima votazione, e dobbiamo deliberare chi debba essere uno dei membri componenti la Commissione, non vedo proprio ragione perchè si debba operare diversamente.

Se il senatore Codronchi ha di questi scrupoli e crede che io abbia ad interrogare il Senato, non ho nessuna difficoltà di farlo; ma parmi che, quando abbiamo una lista di senatori che hanno già riportato tutti indistintamente un largo numero di voti, non sia più il caso di procedere ad una nuova votazione.

Quindi, se non si fanno speciali proposte, chiedo che il Senato si pronuncii sopra i quattro nomi che ho indicato per nominare gli altri due commissari.

CODRONCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CODRONCHI. Onorevole presidente, io sono sempre molto deferente alla sua opinione, ma questa volta mi dispiace di non poter parteciparvi. Se Ella credesse di sentire il Senato, si sarebbe più tranquillo sulla interpretazione del metodo di votazione. Quindi io la pregherei di voler interpellare il Senato in proposito.

PRESIDENTE. A me duole di non avere incontrato l'approvazione di un uomo così competente, come il senatore Codronchi. Io credo che sia migliore il sistema da me proposto; ma poichè Ella fa domanda che si pronuncii il Senato, non ho difficoltà, come non l'avrò mai, di seguire il voto ed il consiglio del Senato.

La proposta Codronchi sarebbe questa, che si abbia in questo momento a procedere alla nomina di uno solo...

Voci. Votazione di ballottaggio.

PRESIDENTE... poichè il senatore Fachetis e il senatore Candiani, che vengono immediatamente dopo l'ultimo eletto, non hanno riportato la maggioranza dei voti.

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Se ho ben compreso, la proposta Codronchi è questa, che in questo momento si proceda al ballottaggio, e che poi si metta di nuovo all'ordine del giorno la nomina di un commissario in sostituzione del senatore Vacchelli. Io mi ricordo che V. E. ha perfino proclamato la elezione del collega Di Marzo; dimodochè pare che il fatto posteriore, di un collega che si dimette, non debba vulnerare in

nessun modo il diritto, che ha il Senato di scegliere invece del dimesso, liberamente fra tutti i senatori.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È mio dovere manifestare l'opinione del Governo. Io credo che non essendo all'ordine del giorno la votazione per la sostituzione del senatore Vacchelli non possa regolarmente farsi.

PRESIDENTE. Metto ai voti adunque la proposta del senatore Codronchi.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Procederemo più tardi alla votazione di ballottaggio, che è all'ordine del giorno.

Discussione del progetto di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi per gli stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito (a quest'ultimo per il solo cambio di denominazione degli ufficiali di scrittura)» (N. 323 A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modificazioni al testo unico delle leggi per gli stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito (a quest'ultimo per il solo cambio di denominazione degli ufficiali di scrittura).

Interrogo l'onor. ministro se accetta l'aggiunta proposta dall'Ufficio centrale all'art. 3.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Accetto.

PRESIDENTE. Prego di dar lettura del disegno di legge nel testo dell'Ufficio centrale.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 323 A).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel Regio Esercito approvato con Regio decreto 14 luglio 1898, n. 380, e modificato con legge 7 luglio 1901, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

Alla tabella VI:

Nella parte relativa ai « disegnatori »:

Disegnatori capi	{	1ª classe	3500
		2ª »	3000
		3ª »	2500
Disegnatori . . .	{	1ª classe	2000
		2ª »	1500
		3ª »	1200

Nella parte relativa agli ufficiali di scrittura sostituire a tale denominazione quella di « ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti »:

Ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti	{	1ª classe	1800
		2ª »	1500
		3ª »	1200

Nella parte relativa agli « assistenti locali »:

Assistenti locali .	{	1ª classe	1500
		2ª »	1300
		3ª »	1100

LEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI, *relatore*. Licenziata la relazione, giunse all'Ufficio centrale una memoria di funzionari della guerra, alla quale si allude nell'articolo testè letto.

L'Ufficio centrale, per quanto avesse trovato fondata la domanda di questi funzionari e conveniente la forma della domanda stessa, non ha potuto occuparsene, non solo perchè esso aveva finito il proprio lavoro, ma anche perchè si trattava di una domanda che avrebbe importato un aumento di spesa, riflettendo gli organici, i quali non hanno attinenza alcuna col presente disegno di legge.

Ciò nulla meno l'Ufficio Centrale, per mio mezzo, raccomanda la cosa al ministro della guerra, che, speriamo, vorrà dare qualche parola di conforto a questi funzionari.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PEDOTTI, *ministro della guerra*. Non potrei accettare nessuna modificazione all'articolo 1, che portasse un maggiore onere finanziario. D'altra parte si tratta di una questione che non ha affatto attinenza con questo progetto

di legge, ma bensì con gli organici da stabilirsi per Decreto reale.

Accolgo però volentieri la raccomandazione che mi è fatta dall'Ufficio centrale, e vedrò di tener presente la cosa, nei limiti del possibile, quando si stabiliranno gli organici relativi a questi impiegati.

LEVI, *relatore*. Ringrazio il signor ministro.

PRESIDENTE. Niun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1, testè letto.

(Approvato).

Art. 2.

Agli articoli 58, lettera I) e 67 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, approvato con Regio decreto n. 525 del 14 luglio 1893, e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901 e n. 303 del 21 luglio 1902, è apportata la seguente modificazione:

Alla denominazione « ufficiali di scrittura » sostituire: « ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti ».

Essi saranno nominati con Decreto Reale.

(Approvato).

Art. 3.

Disposizione transitoria.

Gli aumenti di assegni stabiliti pei diversi personali dalla presente legge decorreranno dal 1° gennaio 1904, e nella prima applicazione di essa, quelli che godranno di un aumento di stipendio saranno esenti della ritenuta stabilita dall'art. 42 (allegato U) della legge 8 agosto 1895, n. 486.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale ha proposto la seguente aggiunta a questo articolo:

« Gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali che al 1° gennaio 1904 godevano aumento sessennale, lo riceveranno con lo stipendio della classe alla quale verranno assegnati nel nuovo ruolo e nella misura stabilita per il nuovo stipendio, purchè complessivamente il loro assegno non superi lo stipendio della classe superiore e in ogni caso quello di lire 1800.

« Quelli invece che, alla data suddetta, non avevano ancora maturato il sessennio in corso, lo conseguiranno in base al nuovo stipendio, a misura che raggiungeranno i sei anni di servizio pel compimento del sessennio medesimo.

« Gli ufficiali d'ordine di 3ª classe delle amministrazioni dipendenti e gli assistenti locali di 1ª e 2ª classe, che al 1º gennaio 1904 rimarranno temporaneamente in eccedenza nelle classi stesse dei nuovi organici, vi saranno mantenuti in soprannumero coi nuovi stipendi per esse stabiliti ».

L'onorevole ministro della guerra ha già dichiarato di accettare questa aggiunta; metto quindi in discussione l'articolo così emendato.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo ai voti.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Votazione di ballottaggio per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'appello nominale per la votazione di ballottaggio per la nomina di un componente la Commissione d'inchiesta per la marina militare.

(TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. La votazione rimane aperta.

Siccome non pare che io oggi abbia la mano felice nelle proposte (*si ride*), interrogo il Senato se creda che si abbiano a nominare altri scrutatori, ovvero che si debba affidare lo spoglio delle schede a quelli che furono ieri sorteggiati.

Non facendosi osservazioni, io propongo che lo spoglio delle schede sia affidato agli stessi senatori che ieri fecero da scrutatori.

(Approvato).

Presentazione di progetti di legge.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero

del tesoro per l'esercizio finanziario 1904-905; Disposizioni relative al personale straordinario dipendente dal Ministero del tesoro.

Prego il Senato che anche questo secondo progetto di legge, per la connessione che ha col primo, sia inviato alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge.

Per il secondo il signor ministro propone l'invio alla Commissione permanente di finanze.

Se non si fanno osservazioni, la proposta del ministro del tesoro s'intende accettata.

I due progetti di legge saranno inviati alla Commissione di finanze.

Discussione del progetto di legge: « Modificazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, riguardante gli appalti di lavori pubblici a società cooperative di produzione e lavoro » (N. 290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1889 riguardante gli appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 290).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare il senatore Pisa.

PISA. La diligenza con cui è stesa la relazione dell'Ufficio centrale risponde certamente all'importanza dell'argomento e anche l'ordine del giorno che è proposto dall'Ufficio centrale come conseguenza logica delle assennate osservazioni contenute nella relazione medesima merita, a mio avviso, se non nella forma, certo nella sostanza, il voto favorevole del Senato.

La cooperazione in Italia ha avuto in questi ultimi tempi un progresso assai grande e, si può dire, inatteso, inquantochè le statistiche ufficiali non ci davano esatto conto di questo aumento, ed è occorsa una pubblicazione dovuta all'iniziativa della benemerita lega delle cooperative, uscita l'anno scorso, per informarci esattamente dello sviluppo grande di queste associazioni in Italia in questi ultimi tempi.

Secondo questa statistica, che presenta ogni probabilità ed apparenza di esattezza, abbiamo ora in Italia 2823 associazioni cooperative, numero certo non insignificante in confronto anche di quello che vantano in questa forma della produzione le altre nazioni d'Europa. Fra queste associazioni occupano numericamente il primo posto quelle di consumo, il secondo quelle di produzione e lavoro contemplate nella legge oggi in discussione; il terzo posto le associazioni agricole pure contemplate nell'odierno disegno di legge; ed ultime vengono per numero le cooperative di credito, che comprendendo il fiorente gruppo delle Banche popolari occupano però il primo posto per importanza di capitali e di affari.

Da questa statistica risulta che mentre la cooperazione ha fatto progressi così grandi in generale in Italia, ha avuto uno sviluppo sinora rachitico e tardivo nelle provincie meridionali continentali. Ed infatti su 2823 associazioni cooperative, solo 252 appartengono alle provincie meridionali continentali, meno per ciò di un undicesimo del totale. Vengono nella lista delle cooperative la Campania, le Puglie e la Calabria al decimo, undecimo e dodicesimo posto. Gli Abruzzi, questa regione così eminente nel Mezzogiorno d'Italia per sviluppo intellettuale ed anche per forti iniziative, pur troppo in questo campo della cooperazione sono invece in arretrato, occupando il quattordicesimo posto. E finalmente vi è una triste coincidenza che dimostra come la cooperazione segua l'andamento economico delle varie regioni, sia nel benessere sia nel malessere; la Basilicata tiene l'ultimo posto come numero di associazioni cooperative. Anche in ciò viene confermato adunque lo stato di grande malessere di quella povera regione a cui abbiamo dedicato già cure amorose e intelligenti, ed a cui dovremo dedicarne ancora. La miseria della Basilicata è stata tale da impedire anche il sorgere di quella forma democratica della produzione che è la cooperativa, che pure avrebbe valso a mitigarla.

Contro poi coloro che accusano le cooperative di poca vitalità, mi sia permesso di citare una cifra, sempre da questa statistica, che smentirebbe questa accusa. Nel quinquennio 1897-901, delle Società cessate le cooperative rappresentano una percentuale di 6.60 ogni cento, mentrechè fra le Società non coopera-

tive abbiamo una media ben più elevata, quella di 14.57 per cento. Ciò dimostrerebbe che la vitalità delle Società cooperative in quest'ultimo quinquennio si è dimostrata più forte che nelle associazioni commerciali ordinarie.

Questo movimento così notevole della cooperazione in Italia ha prodotto degli effetti di ordine generale che non debbono sfuggire alla nostra attenzione, tanto più che in qualche modo si collegano alle disposizioni della legge. Come assai magistralmente ha detto l'onor. ministro del tesoro nell'altro ramo del Parlamento, in Germania il movimento cooperativo ha trovato sul principio una decisa opposizione da parte dei socialisti, e l'onorevole ministro del tesoro citò appunto le omeriche lotte fra il Lassalle e lo Schulze-Delitzsch in appoggio a questa sua storica affermazione. In Italia abbiamo avuto sui primordi lo stesso fenomeno. I socialisti hanno fatto da prima il viso dell'armi alle cooperative e anche in fatti recenti se ne è avuta la prova.

Al congresso di Reggio Emilia i socialisti hanno rifiutato la mano che tendevano loro le cooperative nel Congresso medesimo per un'azione comune, mentrechè quando i socialisti si sono avvisti più tardi del grande sviluppo preso dalle cooperative, hanno mutato tattica, e non le hanno più disprezzate, non le hanno osteggiate, ma hanno cercato di impadronirsene. E prova evidente di questa nuova attitudine l'abbiamo avuta nel congresso recente di Genova, in cui adunate insieme le cooperative e le Camere del lavoro, fu votato a grande maggioranza un ordine del giorno, malgrado la resistenza delle cooperative e dei cooperatori, un ordine del giorno che in qualche modo cercava di iugulare le cooperative alle Camere del lavoro che per lo più sono dominate dai socialisti.

Senonchè non ci deve spaventare questa tattica nuova dei socialisti, inquantochè possiamo rilevare da quanto è già accaduto, che le cooperative solide e più floride resisteranno respingendo tale tentativo, mentre le deboli, cedendo, cadranno e non sarà gran male questa eliminazione dell'elemento più fiacco della cooperazione.

Noi dobbiamo pensare all'aiuto che diamo anche con questa legge alle cooperative solide

che combatteranno contro queste imposizioni che vorrebbero ora tentare i socialisti.

Nella elaborata relazione dell'Ufficio centrale si fa una specie di diagnosi delle cooperative di produzione e lavoro, distinguendole acutamente in cooperative di produzione industriale, propriamente dette, ed in cooperative di lavoro. Si espongono poi, con l'appoggio di fatti già accaduti e di teorie riconosciute in argomento, si espongono dei dubbi sulla forte vitalità delle cooperative di produzione industriale.

Ed è un fatto che queste cooperative di produzione industriale, per sè stesse, per la loro struttura, sono le più difficili a reggersi nel campo economico; ed è un fatto pure che questa forma dà la minore probabilità finora di resistenza e di vantaggio alla classe lavoratrice.

In Italia, del resto, sono molto più numerose le Società cooperative di lavoro che quelle di produzione industriale.

Le Società cooperative di lavoro ammontano a 417, mentre le Società cooperative di produzione industriale non sono che 153.

I fatti stessi hanno perciò dimostrato la difficoltà di costituire queste associazioni cooperative di produzione industriale e di dare loro una vita florida. Invece le cooperative di lavoro propriamente dette in Italia fin ora hanno dato in generale buona prova e meritano questa nuova legge che cerca di incoraggiarne e consolidarne l'esistenza.

Un altro punto toccato dalla relazione è quello del mutamento che con la legge odierna si fa alla legge del 1889 levando, come condizione della concessione dei lavori alle cooperative di produzione e di lavoro, la prevalenza della mano d'opera. Il nostro relatore si preoccupa del pericolo di questa abolizione della condizione della prevalenza della mano d'opera, e teme che possano con ciò concorrere a determinati servizi, delle cooperative con capitale insufficiente le quali poi non sappiano condurre a fine il lavoro con danno delle cooperative stesse e dell'ente concedente il lavoro. Divido solo in parte le preoccupazioni manifestate dall'elegregio amico e relatore, onorevole senatore Carta Mameli, inquantochè questo nuovo limite di entità di lavoro che da 100,000 lire si eleva a 200,000 lire, questo aumento di limite, non mi sembra tale da dover preoccupare seriamente

per il pericolo di insufficienza di mezzi nelle Società cooperative che concorreranno a questi lavori. D'altronde è accaduto recentemente un fatto molto utile e viene a diminuire questo pericolo fornendo maggiore facilità di capitali a queste cooperative. È sorta in questi giorni appunto a Milano per iniziativa di una grande società di beneficenza e di previdenza cittadina una banca per le cooperative la quale si assume la missione speciale di fornire di capitale sufficiente le cooperative in genere e così anche quelle che intendessero di concorrere a determinati lavori senza essere in possesso del capitale sufficiente. D'altronde questa banca poi mentre concederà i capitali eserciterà per conto suo una specie di sorveglianza su queste cooperative di produzione, di modo che diventerà di doppia utilità; sarà sovventrice di capitali a condizioni modiche e nello stesso tempo sarà una specie di amichevole censore per impedire che travino dal loro scopo. La dicitura d'altronde della legge del 1889 costituisce un insieme di impacci a danno di queste cooperative. Una cifra sola basta; sotto l'azione di questa legge, delle 764 cooperative di produzione e di lavoro fruirono di detta legge solo 203; meno dunque di un terzo delle Società cooperative esistenti poté utilizzare la legge del 1889 a motivo di questa clausola della prevalenza della mano d'opera. Ma questa clausola serviva qualche volta anche ad impedire la concessione di lavori a cooperative di lavoro fiorenti, che avrebbero meritato ogni fiducia da parte del concedente del lavoro, pel fatto che anche per queste cooperative di lavoro l'importanza della mano d'opera restava sempre inferiore a quella del capitale.

E cito un esempio solo: abbiamo a Milano una delle più floride Società cooperative di lavoro «La Cooperativa Lavoranti Muratori di Milano», che in un quindicennio ha fatto lavori per quasi 6 milioni. Orbene di questi 6 milioni la mano d'opera fu appena di 2 milioni, mentre i materiali adoperati sorpassarono di gran lunga i 3 milioni. Adunque anche per una cooperativa di lavoro fiorente e che viveva specialmente del lavoro propriamente detto, questa clausola della prevalenza della mano d'opera era servita di ostacolo certamente contro la volontà del legislatore a usufruire dei benefici della legge. Ottima (e qui non faccio che

unire la mia voce a quella del relatore) l'ammissione delle Società agricole cooperative ai vantaggi che da questa legge sono accordati e mi sembra davvero l'effettuazione più pratica dell'ordine del giorno qui propugnato dall'amico e collega Ponti e votato dal Senato alla quasi unanimità.

Con questa ammissione delle cooperative agricole si viene a conseguire un doppio vantaggio; un vantaggio per l'erario o per le amministrazioni pubbliche che potranno approfittarne avendo dei generi genuini, ben più genuini di quelli che si trovano generalmente in commercio e dei generi più a buon prezzo e un altro non piccolo vantaggio per le nostre laboriose popolazioni rurali, che, nella associazione cooperativa troveranno un mezzo di rialzare le loro sorti. Mi sembra anzi che in questo campo l'Italia meridionale, che con dispiacere citai prima come alla retroguardia della cooperazione, potrà certo avvantaggiarsene perchè ivi la massima industria è l'agricoltura e riunendo le sparse forze dei lavoratori e dei piccoli proprietari (perchè la legge ha voluto anche in questo essere giustamente larga, non limitando i propri benefici ai lavoratori ma estendendoli anche ai piccoli proprietari che meritano altrettanta benevolenza dal legislatore come i lavoratori) nell'Italia meridionale questa forma di cooperazione, perfezionata della produzione agricola, troverà incentivo anche in queste nuove facilità concesse dalla legge oggi in esame. Quanto all'ordine del giorno dissi testè che lo riteneva nella sostanza sua perfettamente meritevole del voto del Senato come complemento della legge, ma che elevava qualche dubbio riguardo alla sua forma.

PRESIDENTE. Onor. Pisa, dell'ordine del giorno ne parleremo in seguito in modo speciale; quindi la pregherei di non occuparsene ora.

PISA. Aderendo al desiderio dell'onor. Presidente, mi riservo di domandar la parola quando verrà in discussione l'ordine del giorno. E concludo che votando questa legge, tanto più completata così come è dall'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale, il Senato compierà opera buona a vantaggio di una delle forme di produzione più utili moralmente e materialmente alle classi lavoratrici, e migliorerà nello stesso tempo l'erogazione del denaro pubblico da parte dello Stato e delle Amministrazioni

pubbliche. Votando questa legge, il Senato farà opera socialmente ed economicamente benefica. (Bene).

CARTA MAMELI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARTA MAMELI, *relatore*. Mi riservo di parlare ancora sull'ordine del giorno quando l'onorevole senatore Pisa avrà chiaramente indicato la modificazione che intende proporre a quello dell'Ufficio centrale.

Intanto credo conveniente rispondere al suo discorso, e mi trovo un poco imbarazzato: è un discorso contro le proposte nostre o in favore? Pare che, alla fin dei conti, egli, con qualche piccola riserva, sia perfettamente d'accordo con noi.

Inanzi tutto, le considerazioni svolte dal mio onorevole amico si trovano già accennate nella relazione. Anche egli ha qualche inquietudine su alcune disposizioni come le abbiamo noi; anche egli non si spaventa di soverchio, come non ci spaventiamo noi dell'Ufficio centrale, dell'aumento dell'importo degli appalti a Società cooperative. E veramente io non avrei altro da dire che ringraziarlo dell'appoggio (perchè sembra che ci abbia appoggiati) dell'appoggio autorevole che lui ha dato alle proposte nostre, che del resto sono le proposte dell'onorevole ministro, perchè non abbiamo introdotto alcuna modificazione al disegno di legge.

Fatte queste dichiarazioni in linea, dirò così, di buona educazione, io mi riservo di parlare sull'ordine del giorno, cioè sulle modificazioni che il senatore Pisa proporrà al nostro, per vedere se sarà il caso di accettarle oppur no, quando conoscerò esattamente il testo dell'ordine del giorno suo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Possono stipularsi a licitazione o a trattativa privata contratti per appalto di lavori di costruzione e di manutenzione, di fornitura e di servizi pubblici con Associazioni cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite fra operai, o con cooperative agricole di produzione pure legalmente costituite tra piccoli proprietari, purchè il relativo importo non superi le lire 200,000.

I pagamenti di acconto saranno fatti a rate in proporzione delle opere eseguite e potranno per essi emettersi mandati di anticipazione con le stesse norme delle spese da farsi ad economia

In tali contratti la cauzione verrà costituita mediante ritenuta del 10 per cento dell'importo di ogni rata, da pagarsi poi a lavoro compiuto e collaudato.

(Approvato).

Art. 2.

Nelle licitazioni private con le Società cooperative, l'Amministrazione appaltante avvertirà nel capitolato speciale che l'aggiudicazione avverrà in base ad una scheda segreta, nella quale oltre al minimo sarà indicato anche il massimo ribasso che le Società concorrenti possono offrire.

(Approvato).

Art. 3.

È data al Governo del Re la facoltà di stabilire i limiti e le garanzie per la applicazione della presente legge, anche nei rapporti colle Amministrazioni soggette alla vigilanza governativa, i doveri e i diritti delle cooperative ammesse a valersene, non che i criteri per determinare come debbano essere composte le cooperative agricole perchè possano goderne i benefici.

(Approvato).

Do ora lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale:

« Il Senato invita il Governo a volere nel regolamento determinare le condizioni volute perchè le cooperative non degenerino in imprese private o società anonime, che sotto quel titolo possono fare una concorrenza privilegiata alla industria nazionale.

« Per scongiurare questo pericolo, il Senato invita altresì il Governo a far sì che nel regolamento sia data la preferenza alla licitazione privata e, solo come eccezione, sia concessa la trattativa privata, facendo a quell'uopo distinzione fra le cooperative di lavoro e quelle di produzione a fine che, per quanto lo concede la legge, non sia esclusa la concorrenza dell'industria nazionale ».

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI, *ministro del tesoro*. Ho già dichiarato all'Ufficio centrale che io accetto l'ordine del giorno che esso ha presentato al Senato.

PISA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA. Dicevo testè che per quanto riguarda la sostanza dell'ordine del giorno io sono perfettamente d'accordo con l'Ufficio centrale. Per confermarmi in questa idea però debbo interpretare la dizione dell'ordine del giorno come ci è presentato. In quanto che altrimenti vi sarebbe una contraddizione in termini tra questa mia affermazione di essere perfettamente d'accordo nella sostanza, e di discordare invece nella forma. Dunque interpreterò questi due periodi dell'ordine del giorno, salvo all'onorevole relatore il rettificare questa mia interpretazione se non è quella esatta; che se questa mia interpretazione è quella esatta, mi permetterò di aggiungere quale sarebbe la dizione che pel primo periodo risponderebbe più chiaramente a quella idea che credo comune all'Ufficio centrale e a me. Nel primo periodo si accenna al pericolo gravissimo che è costituito da quelle Società sia private sia anonime che si ammantano da cooperative per potere avere i vantaggi che assai scarsamente si accordano alle cooperative, specialmente a quelle di produzione e di lavoro a termini anche del presente disegno di legge. Ed è naturale che, sia per reprimere questa azione economicamente scorretta, sia anche per evitare il danno all'industria nazionale, la quale soffrirebbe detrimento da queste false cooperative, è naturale che si chieda al legislatore di prendere nel regolamento tutte quelle misure opportune a far sì che la legge oggi approvata non vada che a beneficio delle vere cooperative e non delle false.

Ora, se questa è l'interpretazione che va data a questo primo periodo (e attenderò dopo dall'onorevole relatore la conferma) mi sembra che la dicitura non risponda bene al concetto in quanto che l'ordine del giorno proposto dice:

« Il Senato invita il Governo a volere nel regolamento determinare le condizioni volute perchè le cooperative non degenerino in imprese private o Società anonime che sotto quel

titolo possano fare una concorrenza privilegiata all'industria nazionale».

In altre parole: con questo ordine del giorno si chiede che il regolamento venga a determinare le condizioni perchè tutte le cooperative di produzione e di lavoro non degenerino in imprese private o Società anonime. Ma mi permetto di osservare che abbiamo una legge, la quale tratta solo della modificazione all'art. 4 della legge 11 luglio 1899 riguardante gli appalti di lavori pubblici a Società cooperative, e qui si verrebbe a suggerire di mettere invece nel regolamento una disposizione, la quale riguarderebbe tutte queste cooperative in genere e non solo quelle che possono venire ad essere contemplate da questa legge. E parmi che con pochissime parole si potrebbe invece mettere l'argomento in chiaro e in modo anche costituzionalmente più corretto, perchè si avrebbe altrimenti un regolamento che esorbiterebbe dalla legge venendo a regolare una materia che nella legge non figura.

La modificazione mia sarebbe semplicissima; mantenendosi in gran parte le parole dell'Ufficio centrale, essa suonerebbe così:

« Il Senato invita il Governo a volere nel regolamento determinare le condizioni volute perchè alle cooperative che degenerino in imprese private o Società anonime, non siano applicabili le disposizioni della legge, e ciò per evitare una concorrenza privilegiata all'industria nazionale ».

Ho voluto mantenere anche l'ultimo periodo perchè è eloquente per illustrare lo scopo a cui si mira. Mi sono limitato a mutare la forma per metterla più in armonia con la legge.

Quanto al secondo periodo, a dir vero anche questo non risponde forse alla massima chiarezza, ma non vi ravviserei la necessità di mutamenti quando si sia ben messo in chiaro la sostanza delle cose. Da questo secondo periodo dell'ordine del giorno mi sembra che si voglia dire dal legislatore: giacchè sono da introdurre nel regolamento delle disposizioni tali per le quali si possa dare la preferenza alla trattativa privata, questa sia solo concessa come eccezione, e ciò al ben inteso scopo di non danneggiare l'industria nazionale.

Concordo perfettamente nell'ordine d'idee dell'Ufficio centrale, che l'arma della trattativa privata sia un'arma pericolosa qualora se ne

voglia abusare specialmente nei lavori concessi alle cooperative di produzione industriale propriamente dette, mentre nelle cooperative di lavoro questa concessione della trattativa privata può essere eccezionalmente applicata con vantaggio, sia di chi concede il lavoro, sia di chi lo riceve, tanto più che tali cooperative hanno spesso speciale bisogno di essere incoraggiate. Nelle cooperative industriali esiste sempre un piccolo capitale, ma nelle cooperative di lavoro questo capitale quasi non esiste e si riduce semplicemente alle braccia dei lavoratori, per cui concorderei nell'idea dell'Ufficio centrale che nel regolamento s'introducesse una disposizione che facesse un'eccezione della trattativa privata riservandola per lo più alle cooperative di lavoro mentre di regola dovrebbe applicarsi il sistema della licitazione privata alle cooperative di produzione industriale propriamente dette.

Attenderò dalla cortesia del relatore di sapere se ho ben compreso la sostanza degli intenti che si prefigge l'Ufficio centrale nel suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ella propone un emendamento all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale: la prego di mandarne copia al banco della presidenza.

Il relatore Carta Mameli ha facoltà di parlare.

CARTA MAMELI, *relatore*. Per rispondere con qualche efficacia all'onor. Pisa, credo opportuno rileggere l'articolo terzo della legge per porre in chiaro quanto - secondo la legge - possa fare il regolamento cui noi accenniamo nell'ordine del giorno.

« Art. 3. — È data al Governo del Re la facoltà di stabilire i limiti e le garanzie per l'applicazione della presente legge, anche nei rapporti con le Amministrazioni soggette alla vigilanza governativa, i doveri e i diritti delle cooperative ammesse a valersene, nonchè i criteri per determinare come debbano essere composte le cooperative agricole perchè possano goderne i benefici ».

Come vede il Senato, le facoltà che la legge accorda al potere esecutivo, che deve compilare il regolamento, sono di singolare importanza.

Il regolamento è il complemento, più che nei casi ordinari, della legge.

Ciò posto, noi dell'Ufficio centrale abbiamo

coll'ordine del giorno testè letto, raccomandato al Governo, di vedere, di prevedere e di provvedere acciocchè nel regolamento s'impedisca uno sconcio che è di già avvenuto quello cioè di false cooperative che profittino dei benefizi accordati dalla legge alle cooperative vere, sconcio che diventerebbe più grave ora che l'importo degli appalti è portato al doppio.

Però anche nell'ordine del giorno l'onor. Pisa pare sia d'accordo con noi, ma in realtà non è.

Si tratta di una questione di forma, egli dice: quindi la modificazione a suo modo di vedere, si può accettare.

Ma non è una questione semplicemente di forma per noi. Noi dell'Ufficio centrale ci siamo preoccupati, non solo del fatto compiuto di una cooperativa già trasformata in Società anonima ed in impresa privata, individuale: ci siamo preoccupati anche del periodo di preparazione, ed abbiamo consigliato di vigilare fin da principio a ciò che questa trasformazione non avvenga impunemente.

Cotesta trasformazione non succede che di rado alla luce del giorno: avviene soventi nascostamente.

Del resto, coll'ordine del giorno l'Ufficio centrale altro non fa che seguire le tracce del presente regolamento. Se l'onor. Pisa vuol guardare un po' l'art. 3 secondo capoverso, l'art. 4 per intero e l'art. 6, di esso regolamento, vedrà che ciò che raccomandiamo noi con maggiore insistenza, ora che l'importo dei lavori ammessi per appalti cooperativi è duplicato, vedrà che le cautele e la vigilanza che raccomandiamo sono stabilite nel regolamento ora in vigore. Oggi, se una cooperativa degenera, si deve cancellare - e si cancella - dal registro delle ammesse agli appalti.

Noi non abbiamo introdotto cose nuove. Il senatore Pisa dice: questo regolamento compilato secondo i vostri intendimenti non sarebbe costituzionale perchè importa la esclusione delle cooperative che si trasformano, - e ciò è materia di legge.

Questo regolamento, io rispondo, sarebbe costituzionalissimo. L'obbligo di dichiarare cessato il carattere di cooperativa di una Società, che ha degenerato, v'è già nel regolamento attuale e nessuno l'ha mai impugnato. Del resto è ovvio che, quando la legge provvede a favore delle cooperative, le sue disposizioni non pos-

sono estendersi a Società che cooperative non sono più. Non fa quindi il regolamento che applicare un precetto che implicitamente è nella legge. Per queste ragioni l'Ufficio centrale insiste nel suo ordine del giorno, che gli pare più comprensivo, e vi insiste tanto per la sostanza, quanto per la forma.

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Io debbo dire poche parole all'amico senatore Carta-Mameli.

L'essenziale è che siamo perfettamente d'accordo nella sostanza; quanto alla forma dell'ordine del giorno mi permetta di ripetergli che, malgrado tutto il mio buon volere nel prestargli ascolto, non ho potuto convincermi del torto da parte mia e ciò per un motivo semplicissimo. Gli articoli del regolamento citato li voglio riprodotti e anzi accettati nel senso che siamo d'accordo, ma non mi pare francamente che la dicitura del primo periodo dell'ordine del giorno, come è redatto attualmente, corrisponda al pensiero dell'Ufficio centrale inquantochè il pensiero suo è semplice e chiaro come è chiaro che di questa legge oggi in discussione non debbano profittare che le vere cooperative e che ne vanno assolutamente escluse quelle che di cooperative non hanno che il nome.

L'onor. Carta Mameli mi ha parlato di periodi di preparazione e di vigilanza, ma una legge e un regolamento non possono vigilare che le Società che sono cadute sotto il loro dominio, che hanno concorso a queste opere contemplate dalla legge; ma come mai una legge che dà dei lavori a condizioni speciali e il regolamento che deve applicare questa legge possono preoccuparsi, imperare su associazioni che con questa legge non hanno a che fare? Perchè potranno essere cooperative che non avranno mai concorso finora, nè forse intendono di concorrere ad alcun lavoro alle condizioni contemplate in questa legge. Mi sembra perciò che, con un po' di buona volontà, anche da parte dell'Ufficio centrale, visto che si è d'accordo sul concetto, si potrebbe concordare anche quella forma che escluda qualsiasi dubbio, e risponda alla sana ermeneutica legale.

PRESIDENTE. Onorevole Pisa, mantiene ella il suo emendamento? Non mi pare che vi sia dissenso coll'Ufficio centrale.

PISA. Nella sostanza nessun dissenso.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando la parola.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, *ministro del tesoro, interim delle finanze*. Io pregherei il Senato di voler accogliere l'ordine del giorno quale lo propone l'Ufficio centrale e pregherei l'onorevole Pisa di desistere dalle sue opposizioni, le quali sono di forma e non sostanziali. Il pensiero dell'Ufficio centrale del Senato non potrebbe essere più limpido e favorevole alle sane istituzioni cooperative, che si vogliono preservare dalle facili degenerazioni. Non mancano le insidie di falsi amici del popolo che si infiltrano in queste istituzioni, abusando del prestigio e del fascino che da esse irradia, e le monopolizzano non a fine di cooperazione, ma a fini capitalistici, e, diciamolo pure, nel modo peggiore che si possa immaginare. Non conosco nulla di peggio che giovare della previdenza sociale per sfruttarla a beneficio di pochi! Ora io accetto lealmente, per l'amore antico che ho di queste istituzioni, la raccomandazione che move dall'Ufficio centrale, e poichè spero che fra breve questa legge avrà il suo regolamento, non trovo che per prepararlo le osservazioni dell'onor. Pisa costituiscano un dissidio di principii coll'Ufficio centrale.

Si tratta di istituti cooperativi che per concorrere agli appalti devono essere iscritti in un registro. E questa solenne notazione non può avvenire se una Commissione competente, che l'antico regolamento istituisce e il nuovo non potrà escludere, non riconosca che vi concorrano tutte quelle condizioni economiche e morali, alle quali l'Ufficio centrale accenna.

La cooperazione non dev'essere soltanto un nome usurpato, ma meritato per l'intrinseca bontà dell'istituto che chiede la registrazione. Nel regolamento il Senato raccomanda che queste condizioni siano curate con maggior diligenza che nell'antico. E ciò si farà, per quanto è possibile, perchè di false cooperative ce ne esisteranno sempre, come vi saranno sempre i falsi amici del popolo; tutto dipende dalle persone che amministrano. Per quanto è possibile, si terrà conto delle raccomandazioni che il Senato ci fa e cercheremo di stare in guardia dai pericoli e dalle insidie accennati sopra.

La raccomandazione, di cui è interprete l'egregio relatore, non è in contrasto col desiderio dell'onor. Pisa, perchè egli stesso ha dichiarato che sostanzialmente con essa concorda. In quanto alla forma, ognuno predilige la propria, e a me pare che quella dell'Ufficio centrale non possa dar luogo a dubbi. E, poichè nella sostanza vi è la concordia, consenta l'onor. Pisa di votare quest'ordine del giorno senza badare ai perfezionamenti di forma, giacchè si può star paghi di una chiarezza che non lascia dubbi sul pensiero espresso. Del resto è inutile avvertire che gli ordini del giorno devono concordarsi colle leggi e non queste cogli ordini del giorno!

PISA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PISA. Le eloquenti parole dell'illustre amico, onor. ministro del tesoro, mi hanno persuaso dell'opportunità di ritirare il mio emendamento all'ordine del giorno, subordinando, come è necessario, nelle questioni gravi la questione di forma a quella di sostanza. Pur mantenendo perciò l'avviso che mi sono permesso di esprimere prima, io ritiro l'emendamento proposto, ben lieto di potere accedere all'invito cortese che mi ha rivolto l'onor. ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Pisa ritirato il suo emendamento, a me non rimane che porre ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo. Lo rileggo:

(V. sopra).

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Se qualche senatore ha ancora da prender parte alla votazione di ballottaggio, lo prego di voler accedere alle urne.

Nessuno più presentandosi alle urne, dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori scrutatori di voler procedere allo spoglio delle schede.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Approvazione della permuta dell'immobile demaniale militare ex-Castello di Brescia col fabbricato comunale ad uso caserma detto di S. Girolamo » (N. 304).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione

della permuta dell'immobile demaniale militare ex-Castello di Brescia col fabbricato comunale ad uso caserma detto di S. Girolamo».

Prego di dar lettura del disegno di legge.
DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge.

Articolo unico.

È approvata la permuta dell'immobile demaniale, ora in consegna del ramo militare, costituente il vecchio castello di Brescia, col fabbricato comunale ad uso caserma detto di San Girolamo, alle condizioni contenute nel compromesso concordato col municipio di Brescia il 7 gennaio 1904.

Contratto.

L'anno millenovecento quattro, addì sette del mese di gennaio.

Si premette:

Che il Municipio di Brescia nell'intento di dare al fabbricato demaniale militare denominato Castello in detta città una destinazione confacente al carattere storico di quel monumento, che è compreso nell'elenco dei nazionali, propose all'Amministrazione militare di acquistarlo dando in permuta la parte della caserma S. Girolamo di proprietà comunale.

Ravvisati convenienti i termini di tale permuta, si è tra l'Amministrazione militare, rappresentata dal tenente colonnello Filippa cavaliere Vittorio sotto-direttore del Genio militare di Brescia ed il Municipio di Brescia, rappresentato dal signor Bettoni conte Federico, sindaco, stabilito e convenuto:

Art. 1.

L'Amministrazione militare cede al Municipio di Brescia l'immobile demaniale militare denominato Castello di Brescia, riconosciuto non più necessario per uso militare, e quindi alienabile dall'Amministrazione stessa in applicazione della legge 5 maggio 1901, n. 141.

Il detto immobile sorge sulla vetta del colle Cidneo e trovasi segnato in mappa alla lettera M per una superficie di ettari 7.05. È sorretto da alti e robusti muri a scarpa il piede dei quali limita la proprietà nel lato ovest

mentre nel lato a nord la proprietà stessa si protrae a metri 1.50 oltre il piede della detta scarpa, e nei lati sud ed est s'estende fino al ciglio superiore dei muri di controscarpa delle fosse esistenti lungo i lati medesimi.

Confina per tre lati col comune di Brescia e nel lato nord colla proprietà dei fratelli Riccardi sulla quale grava la servitù attiva di passaggio, anche con ruotabili, per accedere al Castello dalla porta di soccorso esistente a nord del Castello stesso. Nell'interno esistono sei corpi di fabbrica i quali occupano una superficie di ettari 3.48 e comprendono complessivamente 138 locali. I terreni adiacenti occupano la rimanente superficie di ettari 3.57. (Allegato A).

Art. 2.

Il Municipio di Brescia in cambio del sopra-indicato immobile cede all'Amministrazione militare la parte di proprietà comunale dell'edificio ad uso caserma detto di S. Girolamo, che attualmente è dall'Amministrazione medesima tenuta in affitto.

Il detto immobile fa parte del mappale n. 77 ed ha una superficie di metri 2915.00 di cui metri 1190 sono destinati a cortile. Confina a nord con la parte della caserma omonima di proprietà demaniale, a est con Via Grazie, a sud con Via Carmine, ad ovest con la rimanente porzione del n. 77 ora destinato a maneggio scoperto per la cavalleria.

Il fabbricato in un sol corpo eretto fra il 1880 ed il 1883 dal comune di Brescia è a due piani e comprende complessivamente 53 locali (Allegato B).

Art. 3.

La permuta dei due immobili sopra descritti è fatta a perfetta uguaglianza di valore, per modo che nessuna delle due parti contraenti dovrà corrispondere all'altra somma alcuna per maggior valore.

Art. 4.

L'immobile demaniale militare è dall'Amministrazione militare ceduto in permuta a corpo e non a misura, nello stato in cui si trova, e

come è da essa posseduto, con tutte le servitù attive e passive.

L'Amministrazione stessa non assume altra obbligazione se non quella d'evizione, nel qual caso il compenso spettante al Municipio sarà limitato al puro rimborso del valore della parte evitta o della somma pagata a colui che avrà agito per l'evizione.

Art. 5.

Il Municipio di Brescia assume le garanzie di legge, e si obbliga di dimostrare la proprietà e libertà dell'immobile che dà in permuta mediante la presentazione dei necessari documenti, che dovranno essere riconosciuti attendibili dalla Regia Avvocatura erariale.

Art. 6.

Avvenuta tale dimostrazione si procederà alla reciproca consegna degli immobili compilando per l'oggetto apposito processo verbale, e dal giorno di tale consegna l'una Amministrazione subentrerà all'altra nei diritti ed obblighi inerenti agli immobili permutati.

Art. 7.

Siccome nella parte della caserma S. Girolamo da cedersi dal Municipio non è compresa l'area esterna al lato ovest della caserma stessa, che mediante apposito contratto fu dal Municipio ceduta in uso all'Amministrazione militare per cavallerizza scoperta fino all'anno 1908, resta fin d'ora stabilito che l'attuale contratto in data 14 luglio 1888 avrà vigore per altri trent'anni a datare dalla data del presente contratto soltanto per quanto riguarda la cessione in uso dell'area sopradetta.

Il Municipio, qualora durante i trent'anni sopradetti dovesse occupare l'area ora destinata quale maneggio del reggimento Cavalleria, si obbliga a cedere in uso gratuito all'Amministrazione militare l'altra area adiacente alla caserma S. Girolamo segnata sul disegno qui annesso (Allegato B) lunga m. 160.00 e larga m. 32 50 circa.

L'area di cui trattasi sarà consegnata almeno un anno prima dell'occupazione dell'area attuale da parte del Municipio, debitamente spianata e munita degli scoli opportuni per le acque

piovane in modo che l'Amministrazione militare possa costruirvi la pista e le chiusure di legname occorrenti.

Inoltre, finchè la caserma S. Girolamo sarà adibita al ricovero di armi a cavallo il Municipio si obbliga a cedere in uso gratuito all'Amministrazione militare altra area equivalente, adatta e comoda per il maneggio scoperto, sempre quando per ragioni edilizie non potesse continuare a concedere l'uso delle aree contemplate nel presente contratto.

Art. 8.

Le spese tutte di stipulazione, registrazione, trascrizione ed altro del formale atto di permuta sono a carico delle Amministrazioni contraenti in parti eguali.

Il rappresentante l'Amministrazione militare
Ten. Colonnello FILIPPA VITTORIO.

Il rappresentante del Municipio di Brescia
FEDERICO BETTONI, sindaco.

V. Il Colonnello Direttore
PESCHETTO GIUSEPPE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei tre disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultati di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di un com-

ponente della Commissione d'inchiesta per la marina militare.

Senatori votanti	89
Maggioranza.	45
Facheris ebbe voti.	52
Candiani » »	32

Eletto il senatore Facheris.

Proclamo il risultato della votazione dei seguenti disegni di legge:

Modificazione al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, ed al testo unico delle leggi sul riordinamento del R. esercito; (a quest'ultimo al solo cambio di denominazione degli ufficiali di scrittura):

Senatori votanti	74
Favorevoli	66
Contrari	8

Il Senato approva.

Modificazioni dell'art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216 riguardante gli appalti di lavori pubblici a Società cooperative di produzione e lavoro:

Senatori votanti	74
Favorevoli	67
Contrari	7

(Il Senato approva).

Approvazione della permuta dell'immobile demaniale e militare ex-Castello di Brescia col fabbricato comunale ad uso caserma detto di S. Girolamo.

Senatori votanti	74
Favorevoli	65
Contrari.	9

Il Senato approva.

Venerdì seduta pubblica alle ore 15 col seguente ordine del giorno:

I. Votazione per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta per la marina militare.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Modificazioni alle leggi sulla preparazione e vendita del chinino di Stato e sulla malaria (N. 302);

Sistemazione dei locali occupati dagli uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi nell'ex-convento della Minerva (N. 317);

Modificazioni al ruolo organico dell'Ufficio centrale di Meteorologia e Geodinamica (N. 294);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Carfizzi (provincia di Catanzaro) (N. 319);

Aggregazione del comune di Ronco all'Adige al 2° Mandamento di Verona (N. 321);

Concessione e trasformazione di prestiti agli enti locali del Mezzogiorno continentale (N. 314);

Nomina dei professori straordinari delle Università e degli Istituti superiori (N. 287);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Contabili e Guardiani di magazzino » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 305);

Istituzione nell'Amministrazione della Regia marina di una categoria d'impiegati civili, con la denominazione di « Disegnatori » in sostituzione di altre analoghe che vengono soppresse (N. 306);

Provvedimenti a favore delle Carse per gli invalidi della Marina mercantile (N. 325).

La seduta è sciolta (ore 17 e 30).

Licenziato per la stampa il 16 maggio 1904 (ore 19)

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.